

Procedura aperta sotto soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria comprendenti il rilievo architettonico, materico, strutturale ed impiantistico, la verifica della vulnerabilità sismica, la diagnosi energetica nonché le indagini geologica, strutturale ed ambientale per l'immobile denominato "Palazzina Magnani", sita in Bologna – Via Azzo Gardino,61 (Scheda BOD0056), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa.

FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti (al 01/08/2018)

Domanda n.1:

nel computo metrico relativo alle indagini ambientali si sono riscontrate le seguenti perplessità:

- alla voce A02003a non è chiaro il numero di perforazioni e le profondità
- alla voce A02002a vi è una discordanza tra la quantità (nr. 2) e parti uguali (nr. 3)
- alle voci A02019 ed A02020 - cassette e foto ne vengono indicate 2, invece delle 6 che dovrebbero essere
- alla voce 01.02.010 è indicata 1 analisi, ma dovrebbero essere 3.

Risposta:

- La voce di prezzo A02003a prevede una perforazione di 20 metri ed una seconda di 5 metri. La terza perforazione (per 5 metri) si intende compensata in quella prevista per l'indagine geologica come riportato al punto 6.4 (pag.36) del Capitolato Tecnico-Prestazionale;
- La voce di prezzo A02002a deve intendersi per 2 spostamenti, essendo il terzo compensato nell'indagine geologica come al punto precedente;
- Le voci di prezzo A02019 ed A02020 non prevedono una relazione diretta tra il numero di elementi con la profondità dei sondaggi. Sono stati pertanto computati un elemento per ciascuna voce di prezzo per ciascuna delle perforazioni, intendendosi le due voci relative alla terza perforazione compensate nell'indagine geologica come al primo punto;
- Per la voce 01.02.010 è stato valutato il costo della singola analisi di laboratorio: il numero dei campioni da avviare ad analisi sarà definito in fase di esecuzione del servizio ed il costo sarà liquidato in base al numero dei campioni per il prezzo unitario proposto al netto del ribasso offerto;

Domanda n.2:

L'esperto in diagnosi energetica (EGE) dev'essere interno all'organizzazione dell'offerente o può essere un collaboratore della Società di ingegneria.

Alla luce dell'importo esiguo della prestazione di Diagnosi energetica (incidenza del 8,62% sul totale della prestazione) può considerarsi equipollente l'iscrizione all'elenco dei Certificatori energetici della regione Emilia Romagna (SACE)?

Risposta:

L'art. 105 comma 3 lett. c-bis) del Codice degli Appalti sancisce che non si configurano come attività affidate in subappalto le "...prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto".

L'art. 2, lettera a) del DM Infrastrutture 263/2016 riconosce facenti parte della Società di Ingegneria o di Professionisti "...i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A."

Il Consulente che si intende indicare nella struttura operativa minima – quindi – dovrà necessariamente possedere i requisiti di cui agli articoli citati relativi ad una collaborazione strutturata che non sia configurabile come "subappalto intellettuale";

In merito alla seconda parte del quesito non può considerarsi l'equipollenza tra la qualifica di EGE e l'iscrizione nell'elenco dei Certificatori Energetici della Regione Emilia Romagna poiché sono differenti i riferimenti normativi di accreditamento, a prescindere dalla rilevanza della prestazione.

Domanda n.3:

siamo a richiedere se la cauzione provvisoria sia necessaria così come previsto dal bando, alla luce delle osservazioni che seguono.

A tal proposito si rileva che le linee guida ANAC relative ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria approvate con delibera n. 973 del 14/9/2016 e succ. modifiche, esclude la possibilità di richiedere la cauzione provvisoria per i servizi di progettazione: "4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative 4.1. Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva."

Risposta:

L'oggetto del servizio da affidare non riguarda attività di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e supporto al RUP: ricorre pertanto l'obbligo di presentazione della garanzia provvisoria;

La pubblicazione delle successive risposte ai quesiti dei concorrenti – se poste - è prevista per il giorno 06 Agosto 2018.

Il RUP

arch. Ciro Iovino

